II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1978

che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(78/386/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, gli allegati I, II e III della direttiva succitata devono essere modificati per le ragioni qui appresso esposte ;

considerando che, al fine di migliorare il valore genetico delle sementi, appare opportuno prevedere norme per quanto concerne la purezza varietale alle quali deve soddisfare la coltura, nel caso di talune specie ;

considerando che, a questo riguardo, appare opportuno prevedere, nel caso delle specie autogame e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp., norme di purezza minima varietale cui devono soddisfare le sementi ;

considerando che appare opportuno prevedere condizioni per la coltura riguardanti la presenza die organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi ;

considerando che appare altresì opportuno prevedere norme particolari per quanto concerne il tenore massimo di ulteriori semi indesiderabili o nocivi quali quelli di Agropyron repens, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Melilotus spec., Sinapis arvense, Raphanus raphanistrum, o, in aggiunta a Rumex crispus e Rumex obtusifolius, delle specie di Rumex diverse da Rumex acetosella ;

considerando che appare opportuno adattare le norme, alle quali devono soddisfare la facoltà germinativa minima e la purezza minima specifica, alla luce dell'evoluzione della qualità normalmente raggiunta dalle sementi ;

considerando che appare opportuno modificare talune disposizioni al fine di adeguarsi agli esami ufficiali delle sementi effettuati secondo i metodi internazionali in uso ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come appresso :

1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO I*

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile :

Coltura	Distanze minime
1	2
Brassica spp. :	
— per la produzione di sementi di base	400 m
— per la produzione di sementi certificate	200 m
Specie o varietà diverse da Brassica spp., Pisum arvense, varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. :	
— per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 ettari	200 m
— per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi superiori a 2 ettari	100 m
— per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 ettari	100 m
— per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi superiori a 2 ettari	50 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di Lolium devono rispondere alle seguenti condizioni :

il numero di piante di una specie di Lolium diversa da quella della coltura non deve superare :

— 1 per 50 m^2 per la produzione delle sementi di base ;

— 1 per 10 m^2 per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le colture di specie o varietà diverse da Pisum arvense o varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme :

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare :

— 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base ;

— 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

6. L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni :

A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato ;

B. si deve procedere ad almeno una ispezione in campo ;

C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati ».

2. Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO II*

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le sementi di Pisum arvense e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni : La purezza varietale minima deve essere del 98 %. Essa deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Lupino di altro colore ed amari :

A. Tavola :

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica			
				Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)		
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Totale	Una specie singola	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINEAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium x hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	
Lupinus albus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Lupinus luteus	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	
Medicago lupulina	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium hybridum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium incarnatum	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium pratense	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trifolium repens	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0	
Trifolium resupinatum	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0	
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1,0	0,5	
Vicia faba ssp. var. equina	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia faba var. minor	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3	
Vicia pannonica	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia sativa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
Vicia villosa	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	
ALTRE SPECIE						
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5	
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1,0	0,5	
Raphanus sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5	

Purezza specifica				Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							
Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua Avena ludociviana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0 (g)	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	10	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (j) (k)	20	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	5	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0	0 (j) (k)	2	
0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2	
	0,3			0	0 (k)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(op (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	(o) (p)
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	20	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (l) (m)	10	
	0,3			0	0 (j)	20	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
	0,3			0 (i)	0 (j)	20 (n)	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j) (k)	20	
		0,3	0,3	0	0 (j)	20	

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato :

(a) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati.

(b) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione.

(c) Un contenuto massimo totale pari allo 0,8 % in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza.

(d) Un contenuto massimo pari a 1 % in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza.

(e) Un contenuto massimo totale pari a 0,5 % in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus lutens, Pisum arvense, Vicia faba spp., Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

(f) La percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.

(g) Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di questa specie.

(h) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio è esente da semi di questa specie.

(i) La determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12.

(j) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.

(k) La presenza di un seme di Cuscuta spp. di un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

(l) Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato III, colonna 4, per le specie corrispondenti.

(m) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.

(n) La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diversi da Rumex acetosella può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.

(o) La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare :

— in lupino amaro : 2,

— in lupini diversi dal lupino amaro : 1.

(p) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diversi dal lupino amaro non deve superare :

— per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base: 3,

— per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base : 5.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base :

1. le sementi di Pisum arvense e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa spp. devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni : la purezza varietale minima deve essere del 99,7 %.

 Essa deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ;

2. le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni :

A. Tavola

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)					
		Una specie singola	Rumex spp. diverse da Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	5	5	5		(i) (j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Lolium x hybridum	0,3	20 (a)	5	5	5		(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)					
		Una specie singola	Rumex spp. diverse da Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago varia	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0 (d)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba ssp. var. equina	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0 (d)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	5			0 (d)	(h)
ALTRE SPECIE							
Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	5				(j)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				(j)
Raphanus sativus ssp. oleifera	0,3	20	5				

B. Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A, del presente allegato :

(a) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(b) La condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di Poa spp. Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi.

(c) Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza.

(d) La determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus spp. non è necessario che sia effettuata a meno che sussita un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

(e) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp.

(f) La condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(g) La condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(h) La condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(i) La condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

(j) Le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.

(k) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse del lupino amaro non deve superare 1.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali :

1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1 ;

2. in Poa annua un tenore massimo totale pari al 10 % in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza ;

3. nelle specie di Poa diverse da Poa annua un tenore massimo totale del 3 % in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza ;

4. in Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'1 % in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurezza ;

5. la condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica ;

6. per quanto riguarda le specie di Lupinus :

 a) la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso ;

 b) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare :

 — nel lupino amaro : 4,

 — nei lupini diversi dal lupino amaro : 2 ;

 (c) La percentuale numerica dei semi amari nei lupini diversi dal lupino amaro non deve superare 5 ;

7. in Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6 % in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza ;

8. in Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso ».

3. Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO III*

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Pesso del campione per le determinazioni in numero di semi di cui all'allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, colonne da 12 a 14, e all'allegato II, sezione II, punto 2, lettera A, colonne da 3 a 7 (grammi)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
Agrostis canina ssp. canina	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Agrostis tenuis	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x hybridum	10	200	60
Phleum bertolonii	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Pesso del campione per le determinazioni in numero di semi di cui all'allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, colonne da 12 a 14, e all'allegato II, sezione II, punto 2, lettera A, colonne da 3 a 7 (grammi)
1	2	3	4
LEGUMINOSAE			
Hedysarum coronarium:			
— frutto	10	1 000	300
— seme	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	20	1 000	1 000
Lupinus angustifolius	20	1 000	1 000
Lupinus luteus	20	1 000	1 000
Medicago lupulina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa:			
— frutto	10	600	600
— seme	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. faba var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
ALTRE SPECIE			
Brassica napus var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
Raphanus sativus ssp. oleifera	10	300	300 »

Articolo 2

1. Gli Stati membri curano l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi :

— all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne l'allegato I, punti 3 e 4, e al paragrafo 2 per quanto concerne l'allegato II, sezione I, punto 1, nonché l'allegato II, sezione II, punto 1, il 1° gennaio 1981 ;

— alle altre disposizioni della presente direttiva, al più tardi il 1° luglio 1980.

2. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di piante foraggere non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione dovuta all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1, secondo trattino.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH